

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

# UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

# ISTITUTO COMPRENSIVO "KAROL WOJTYLA"

Via Concesio n. 2 - 00188 Roma - Cod.Fisc.: 97197700582  06/33610055 fax 06/33613520

# Ermic8AG009@istruzione.it - rmic8AG009@pec.istruzione.it

Ai docenti Al personale ATA

# Al DSGA

Al sito

Circolare n. 29

OGGETTO: Scuola e "Legge Bullismo e Cyberbullismo”

Legge n. 71 del 29 maggio 2017 reca " Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il controllo del fenomeno del Cyberbullismo". La legge si articola sistematicamente così: fornisce una definizione di cyberbullismo indicando come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"

La polizia postale insieme alle altre istituzioni hanno creato il Safer internet Center Italy (SIC) coordinato dal Miur come punto di riferimento nazionale ed europeo per le politiche di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi di internet per i minori.

L'insegnante di scuola secondo quando specificato in sentenze della Cassazione penale è un pubblico ufficiale, in quanto esercitano una funzione disciplinare da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso autoritativi e certificativi (art.357cp). l'insegnante di scuola è quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, ecc). Secondo quando previsto dall'art. 347cpp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante Io svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato. L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore del reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art.361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”. ll Dirigente dell'istituto scolastico è tenuto a denunciare alle autorità competenti il reato, il quale potrà essere informato dall'insegnante in forma scritta, la suddetta potrà essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente nel dettaglio:

* Alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se l'indiziato è maggiorenne;
* Alla procura della Repubblica per i minorenni se l'indiziato è minorenne
* A un ufficiale di polizia giudiziaria (n carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc) .

La denuncia può essere inoltrata anche se il minore ha meno di 14 anni.

La ricostruzione di una situazione di rischio può prevedere la raccolta delle informazioni tramite i seguenti punti:

* Cosa?
* Quando?
* Come?
* Perché?

Referente Bullismo e Cyber-bullismo Ielpo Maria.

 Roma, 2 ottobre 2018

redànà&aÿano